



COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2019

INDICAZIONI GENERALI

LE ALIQUOTE DA UTILIZZARE PER LA DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO SONO QUELLE DISPOSTE CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 11/03/2019.

Con la L. 27.12.2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) art. 1 comma 639 è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC) che include nella componente riferita ai servizi il tributo per i servizi indivisibili (TASI).

IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO:

A fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. I destinatari sono le imprese costruttrici ovvero quelle titolari del permesso di costruire. Si deve trattare di fabbricati costruiti e destinati alla vendita, i cosiddetti "beni merce," e non quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa. L'agevolazione riguarda quindi gli immobili accatastati e non l'area fabbricabile. La condizione di "beni merce" deve essere obbligatoriamente dichiarata, presentando idonea dichiarazione nei termini di legge.

B fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/ 2011.

C fabbricati cat. D/1 (opifici, stabilimenti) e **D/7** (fabbricati uso industriale) – **dal 2019.**

DA CHI E' DOVUTA

La TASI è dovuta da chiunque possieda a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo **fabbricati e aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale**, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011 n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

ALIQUOTE

Aliquote deliberate per l'anno 2019:

DESCRIZIONE	
Abitazione principale e assimilate comprese le pertinenze (escluse cat. A/1, A/8, A/9 già soggette ad IMU)	NON DOVUTA
Immobili merce (esenti IMU ex art. 13 comma 9 bis D.L. 201/2011): fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non locati	2,5 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Fabbricati cat. D/1 (opifici, stabilimenti) e D/7 (fabbricati uso industriale)	2 per mille
Tutti gli altri immobili ed aree fabbricabili già soggetti ad IMU	0 per mille
Terreni agricoli	NON DOVUTA

Per gli immobili per i quali è dovuta la TASI, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo (90%). In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

Il tributo a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, **non è dovuto** nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.

Gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado non sono equiparati all'abitazione principale e pertanto tali abitazioni saranno considerate a tutti gli effetti come seconde case, e quindi non soggette alla TASI ma solamente all'IMU.

COME SI DETERMINA IL VALORE DEGLI IMMOBILI AI FINI TASI

Il valore degli immobili, da porre a base per il calcolo della TASI, si determina nel modo che segue:

Fabbricati	Base imponibile: Rendita catastale (R.C.) rivalutata del 5% per moltiplicatore IMU
A (esclusi A/10) + C/2 + C/6 + C/7	R.C. x 1,05 x 160
A/10 (uffici)	R.C. x 1,05 x 80
B (collegi, scuole, case di cura, ospedali)	R.C. x 1,05 x 140
C/1 (negozi)	R.C. x 1,05 x 55
C/3 + C/4 (laboratori, fabbricati sportivi)	R.C. x 1,05 x 140
D (esclusi D/5) (attività produttive)	R.C. x 1,05 x 65
D/5 (banche ed assicurazioni)	R.C. x 1,05 x 80
D non iscritti in catasto posseduti interamente da imprese e distintamente contabilizzati	Valore risultante dalle scritture contabili rivalutato in base ai coefficienti stabiliti con Decreto del Min. Finanze
Fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. (accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario o con dichiarazione sostitutiva di atto notorio)	R.C. x 1,05 x moltiplicatore della categoria cui appartiene il fabbricato x 50%
Fabbricati di interesse storico o artistico	R.C. x 1,05 x moltiplicatore della categoria cui appartiene il fabbricato x 50%
Aree Edificabili	Base imponibile: Valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione (valore di mercato).

QUANDO, QUANTO E COME SI PAGA LA TASI

Le scadenze per i pagamenti sono:

I rata (acconto o rata unica)

17 giugno

II rata (saldo)

16 dicembre

Una volta determinato il valore dell'immobile, con le modalità sopra indicate, il tributo complessivamente dovuto sarà pari al prodotto di detto valore per l'aliquota prevista per l'immobile in considerazione del periodo di possesso. **In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.**

Il possesso per almeno quindici giorni equivale al possesso per l'intero mese.

Per l'anno 2019:

- la prima rata (acconto) è determinata in misura del 50% dell'importo calcolato applicando le aliquote deliberate per l'anno 2019;
- la seconda rata è determinata a saldo del tributo complessivamente dovuto sulla base delle aliquote risultanti dagli atti pubblicati sul sito del Ministero delle Finanze (MEF).

Gli importi totali da pagare sono sempre arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi oppure per eccesso se superiore a detto importo e debbono essere versati esclusivamente attraverso il Modello F24 presso qualsiasi sportello postale o bancario, o con apposito bollettino postale intestato a "PAGAMENTO TASI" c/c/p n. 1017381649.

I versamenti non devono essere eseguiti quando il tributo annuale complessivamente dovuto, e non le singole rate di acconto e saldo, risulta inferiore a € 12,00 (dodici).

Dovrà essere compilata la sezione "IMU e altri tributi locali" con l'indicazione del codice ente (**E530 per il comune di Lentate sul Seveso**) e con i seguenti codici tributo:

3959 - fabbricati rurali ad uso strumentale;
3960 - aree fabbricabili;
3961 - altri fabbricati;

3962 – interessi da accertamento;
3963 – sanzioni da accertamento.

VERSAMENTO modello F24:

ACCONTO

barrare "ACC";

SALDO

barrare "SALDO",

UNICA SOLUZIONE

barrare "ACC" e "SALDO"

Indicare in cifre il "numero di immobili"

Nello spazio "Anno di riferimento" indicare l'anno di imposta cui il versamento si riferisce (2019)

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Se il pagamento del tributo viene fatto dopo le scadenze sopraindicate ma entro i 14 giorni successivi alla data di scadenza dovrà essere pagata una sanzione pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo; dal 15° giorno di ritardo fino al 30° giorno di ritardo (quindi entro il 17 luglio 2019 per la rata di acconto, oppure entro il 15 gennaio 2020 per la rata di saldo), dovrà essere pagata una sanzione pari al 1,5% del tributo, dal 31° giorno di ritardo fino al 90° giorno di ritardo dovrà essere pagata una sanzione pari al 1,67% del tributo, nonché gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Se il pagamento avviene dal 91° giorno di ritardo entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore la sanzione è pari al 3,75%. Il contribuente dovrà fare apposita comunicazione al Comune allegando la fotocopia del versamento effettuato.

Si ricorda che in tal caso le sanzioni e gli interessi debbono essere versati unitamente al tributo dovuto e nel modello F24 deve essere barrata la casella "RAVV".

DICHIARAZIONI

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo. Restano comunque valide le dichiarazioni presentate ai fini ICI/IMU "in quanto compatibili".

SERVIZIO ON LINE

È attivo sul sito internet del Comune – www.comune.lentatesulseveso.mb.it – il servizio per calcolare la TASI. Vi si accede dalla home page. Per poter effettuare correttamente il calcolo è necessario inserire, sotto la propria responsabilità, i valori dei propri immobili. Contestualmente è possibile la stampa personalizzata del "Mod. F24".

UFFICIO TRIBUTI – Funzionario Responsabile dott. Gabriele Sancassani
dott. Tommaso Marelli Tel. 0362 515208 - Anna Cattaneo Tel. 0362 515204
Lunedì 9.00 / 12.20 – Mercoledì e Venerdì 9.00 / 13.30 – Giovedì 17.00 / 18.15